



COMUNE DI FIRENZE
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

Seduta del 12.04.2016

VERBALE

Redatto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

L'anno 2016, di Martedì 12 Aprile la Prima Commissione è convocata alle ore 15.30 presso la saletta riunioni al secondo piano di Palazzo Vecchio per trattare il seguente ordine del giorno: Comunicazioni della Presidente; Approvazione verbali precedenti sedute; Audizione dell'Assessore Federico Gianassi, sul servizio di assistenza legale nella sede del Parterre; Esame e espressione di parere su Risoluzione n. 461/16 - Invita il Sindaco a promuovere presso il Governo e il Parlamento l'approvazione di un atto avente forza di legge per dare piena attuazione alla sentenza n 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione – Proponenti J. Cellai, M. Tenerani, L. Tani, M. Razzanelli;

Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza Cecilia Del Re, e accerta la presenza/assenza dei signori consiglieri,

CARICA	NOMINATIVO	SOSTITUITO DA
Presidente	C. Del Re	
Vice Presidente	J Cellai	M. Tenerani
Componente	A. Bassi	
Componente	A. D'Ambrisi	
Componente	F. Giorgetti	C. Pezza
Componente	F. Giuliani	
Componente	T. Grassi	
Componente	F. Ricci	
Componente	F. Torselli	
Componente	A. Xekalos	

apre la seduta alle ore alle 15.45 essendo presente il numero legale.

La Presidente ricorda l'ordine dei lavori e fa presente ai commissari che l'Assessore Gianassi non potrà essere presente per impegni improvvisi di conseguenza, l'incontro sarà rinviato alla prima data utile.

I consiglieri Bassi e D'Ambrisi entrano ore 15.50.

Si procede con il secondo argomento riguardante la Risoluzione presentata dal Gruppo Forza Italia. L'atto è illustrato dal firmatario Consigliere Tenerani in sostituzione del Consigliere J. Cellai che è assente.

Al termine dell'illustrazione è dato spazio agli interventi, il primo intervento è del Consigliere Torselli che propone subito un emendamento all'atto così come riportato al punto b del dispositivo cassare tutto il periodo e sostituirlo con il medesimo:

b) ad adoperarsi, sfruttando tutti i dispositivi a disposizione del Comune di Firenze, per informare i cittadini interessati dal blocco pensionistico del 2011 (cd. "blocco Fornero") della possibilità, rivolgendosi ai propri legali di fiducia o ai patronati presenti sul territorio, di interrompere la prescrizione dei loro diritti.

Ulteriori emendamenti in narrativa e nella parte dispositiva dell'atto sono proposti dalla commissione stessa. Gli emendamenti sono accolti dal firmatario dell'atto.

La commissione procede con l'operazione di voto dell'atto n. 461/16 che è licenziato con parere favorevole con emendamenti; voti favorevoli 9 Del Re, Bassi, D'Ambrisi, Giuliani, Grassi, Pezza, Tenerani, Torselli, Xekalos e 1 astenuto Ricci.

Testo emendato

RISOLUZIONE

Soggetto proponente: Gruppo Consiliare Forza Italia

Oggetto: invita il Sindaco a promuovere presso il Governo e il Parlamento l'approvazione di un atto avente forza di legge per dare piena attuazione alla sentenza n 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha escluso per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica (ai sensi dell'art. 34, c. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con le percentuali previste dall'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1443 € mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione.

Sul totale di 16.533.152 pensionati, n. 5.242.161 sono stati esclusi da rivalutazione, un pensionato su tre. -
Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati al 31.12.2012 (~~Allegato n.1~~).

- La Corte Costituzionale, con sentenza 30 aprile 2015, n. 70 ha dichiarato: "l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»; in narrativa e nel dispositivo

- per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquisito retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione; b) il ricalcolo della pensione, a valere sugli trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;

- Il Governo è intervenuto con il decreto legge 21 maggio 2015 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo a una sola parziale e molto limitata restituzione degli arretrati e ad una ancora più irrisoria ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;

- che in concreto gli importi restituiti oscillano tra lo 0% e il 21% di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79% (e al 100% per le pensioni superiori ai 2.810 € mensili lordi);

- in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015 (~~Allegato n.2~~), hanno oscillato tra i 150 e gli 800 € (0 € per i titolari di pensioni superiori a 2.810 € mensili lordi), con la ingannevole descrizione "CREDITO SENTENZA C.C. 70/2015", non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il D.L. n. 65/2015;

- come espressamente dichiarato dall'INPS (Circ. 25 giugno 2015, n. 125) "Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013". Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione (già ridotta) riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 (24, comma 25-bis e 25-ter l. n. 214/2011, introdotti dal d.l. n. 65/2015);

- come rilevato dall'INPS, "L'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% e per il 2016 nella misura del 50% dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40%, al 20% o al 10%, rispettivamente del 2,7% per il 2012 e del 3% per il 2013);

- l'effetto "trascinamento" implica che i titolari di pensioni superiori a 1.443 € mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 € mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 € mensili lordi; circa 160 € mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 € mensili lordi; circa 330 € mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 € mensili lordi;

- trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione (diritti "quesiti" o "acquisiti") il d.l. n. 65/2015 è ~~illegittimo e comunque~~ irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati sia per quanto riguarda la ricostituzione;

CONSIDERATO CHE

- Posto che ~~come rileva~~ la Corte costituzionale nella sentenza in oggetto (par. 10) evidenzia come siano ~~senza~~ "stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività»" ed è stato disatteso "il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.";

~~- il Governo con il decreto legge n. 65 del 2015 aggira il disposto della sentenza della Corte costituzionale e tenta di neutralizzarlo, incidendo retroattivamente su "diritti acquisiti", il diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici a vedersi riconosciuta integralmente la rivalutazione per gli anni 2012-2013, anche ai fini della determinazione degli assegni di pensioni successivi, secondo i meccanismi al tempo vigenti;~~

~~- il provvedimento del Governo, in un già serio momento di difficoltà dei cittadini e delle famiglie, arreca un grave e permanente pregiudizio a fasce della popolazione particolarmente deboli e "indifese", che non dispongono di strumenti di pressione o di reazione efficaci (ad esempio lo sciopero);~~

~~- la grave ingiustizia nei confronti di una così vasta platea di cittadini si è consumata nel silenzio delle istituzioni, dei mezzi di informazione e in larga misura anche dei sindacati;~~

- rilevata la non completa congruenza tra la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e le disposizioni di cui al D.L. 65/2015, e che la parziale ottemperanza della sentenza suddetta è stata motivata con la difficile situazione della finanza pubblica e con la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio;

- **considerato che** l'INPS ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale (Messaggio 12 giugno 2015, n. 4017 ~~(Allegato n.3)~~: "Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato". I Patronati si stanno attenendo alle disposizioni avute dall'INPS. ~~non~~ provvedendo a tutelare gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazioni);

INVITA IL SINDACO

a) **A sollecitare il Governo ed il Parlamento ad intervenire rapidamente, pur con un criterio di gradualità, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di dare promuovere presso il Governo ed il Parlamento l'approvazione nel più breve tempo possibile di un atto avente forza di legge che dia piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 dalla Corte Costituzionale, prevedendo a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico (ai sensi e nella misura prevista dall'art. 34, l. n. 448/1998 e art. 69, l. n. 388/2000 per gli anni 2012 e 2013 e dall'art. 1, c. 483, l. n. 147/2013 per gli anni 2014-2016), con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi (per il 2012 e 2013 nelle percentuali e con i**

parametri previsti dall'art. 39, l. n. 288/2000; per il triennio 2014-2016 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'art. 1, c. 483, l. n. 147/2013);

b) ~~A sollecitare i parlamentari fiorentini ad adoperarsi con ogni mezzo perché il provvedimento venga calendarizzato nei lavori del Parlamento il prima possibile.~~

ad adoperarsi, sfruttando tutti i dispositivi a disposizione del Comune di Firenze, per informare i cittadini interessati dal blocco pensionistico del 2011 (cd. "blocco Fornero") della possibilità, rivolgendosi ai propri legali di fiducia o ai patronati presenti sul territorio, di interrompere la prescrizione dei loro diritti.

Alla seduta hanno partecipato i Consiglieri:

CARICA	NOMINATIVO	SOSTITUITO DA
Presidente	C. Del Re	
Vice Presidente	J Cellai	M. Tenerani
Componente	A. Bassi	
Componente	A. D'Ambrisi	
Componente	F. Giorgetti	C. Pezza
Componente	F. Giuliani	
Componente	T. Grassi	
Componente	F. Ricci	
Componente	F. Torselli	
Componente	A. Xekalos	

Al termine, la Presidente Del Re ringrazia e chiude la seduta alle ore 16.07.
Verbale letto e approvato in data 26.04.2016

Segretaria
Annalisa Di Salvatore



Presidente
Cecilia Del Re

